

Presentazione della PROPOSTA di LEGGE:  
*Disposizioni per consentire la libertà di scelta per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori.*

Onorevoli Colleghi! – Come è stato autorevolmente riconosciuto, il sistema pensionistico italiano, oggetto di ripetuti interventi nel corso degli ultimi anni, è tra i più sostenibili in Europa e tra i più capaci di assorbire eventuali shock negativi. Consultando i grafici della Ragioneria generale dello Stato si evince che la famosa “gobba” della spesa pensionistica da qui al 2050 è stata notevolmente ridimensionata e sarebbe pertanto congruo evidenziare i risparmi sin qui conseguiti sulle pensioni di vecchiaia e anzianità.

Già con le riforme realizzate dal Governo Prodi, a partire dal 2013, un lavoratore con 35 anni di contributi, per poter andare in pensione dovrà conseguire come minimo il requisito anagrafico di 62 anni di età o di 61 anni nel caso di 36 anni di contributi (quota 97). Da questo quadro, rimangono ovviamente esclusi coloro che potranno andare in pensione dopo 41 anni di contributi.

Si tratta infatti prevalentemente di persone che sono entrate al lavoro da operai intorno ai 15-16 anni e che hanno svolto o che ancora svolgono da circa 40 anni lavori manuali e faticosi. Pensiamo che non sia accettabile e proponibile prospettare che anche questa categoria di lavoratori possa andare in pensione magari a 62 anni con ben 47 anni di contributi.

Alla luce di tali considerazioni, riteniamo necessario approdare a un sistema che consenta la possibilità di scelta per ogni lavoratore, a partire dalle proprie concrete condizioni personali, materiali e fisiche, di accedere al trattamento pensionistico secondo uno schema flessibile. Un'uscita dal lavoro verso la pensione con un'età di base pari a 62 anni e la possibilità di lavorare fino a 70 anni, a scelta del singolo lavoratore. Con il sistema contributivo tutto questo sarà possibile e automatico. Nel caso in cui si permetta al lavoratore di anticipare la pensione, rispetto alla soglia intermedia dei 65 anni, tale anticipazione sarà compensata da una decurtazione percentuale dell'assegno pensionistico che porti a una sostanziale invarianza dei costi.

**Con questo sistema sarà il lavoratore a scegliere, fatte salve le attuali normative riguardanti i lavoratori con 40 anni di anzianità contributiva, così come, quelle dei lavoratori interessati dall'applicazione della disciplina dei lavori usuranti di cui decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.**

Pensiamo che si tratti di una proposta che presenta i connotati di un modello sistemico ed equo che potrebbe superare la fase dei continui aggiustamenti parziali che, come noto, determinano un permanente stato di incertezza e disparità di condizione, con effetti negativi sulla stessa credibilità del sistema pensionistico e sui comportamenti dei singoli lavoratori.

In ragione delle motivazioni sommariamente su riportate, intendiamo avanzare la presente proposta di legge che consta di un singolo articolo, con il quale si propone in primo luogo, al comma 1, che a **decorrere dal prossimo 1° luglio le lavoratrici e i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo il sistema esclusivamente contributivo**, possano accedere alla pensione secondo un meccanismo flessibile, a decorrere dal requisito minimo di 62 anni fino a un massimo di 70 anni di età anagrafica.

**L'unica condizione che si prevede è che, nell'ambito di tale facoltà di scelta, sia comunque assicurato un trattamento pensionistico equivalente almeno a 1,2 dell'assegno sociale.**

Il comma 2, riconosce, a decorrere dal prossimo 1° luglio, alle lavoratrici e ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo **il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro-quota**, la facoltà di optare tra l'applicazione del regime vigente delle quote e il nuovo sistema di uscita flessibile entro l'arco di età anagrafica che va dai 62 ai 70 anni, con corrispondenti disincentivi e incentivi percentuali rispetto alla soglia intermedia dei 65 anni, secondo lo schema riportato dall'allegata Tabella A (comma 3).

Il nuovo sistema che si propone, con il comma 4, fa comunque salve i regimi di garanzia attualmente vigenti in materia di lavori usuranti e i lavoratori che hanno maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva. Per tale ultima categoria di lavoratori si riconosce la facoltà di proseguire la propria attività lavorativa, vedendosi riconosciuta una maggiorazione dell'assegno pensionistico pari al 2 per cento per ogni anno di prosecuzione.

Infine, con il comma 6, dell'articolo unico della presente proposta di legge, si intende indicare la soluzione ad un tema che ci sembra particolarmente importante nello scenario dell'attuale mercato del lavoro e per la condizione di tanti lavoratori, giovani e meno giovani, la cui esperienza lavorativa è sarà sempre più caratterizzata da discontinuità e differenziazione delle mansioni e degli ambiti lavorativi e professionali. Proponiamo, pertanto, una modifica dell'attuale disciplina in materia di regime di totalizzazione dei periodi assicurativi, garantendo che anche un solo giorno di lavoro regolare possa concorrere alla formazione del montante pensionistico di ciascun lavoratore.

**Pier Paolo Baretta  
Cesare Damiano  
Donata Lenzi**

18 novembre 2011